



# **COMUNE DI MOZZO**

## **Provincia di Bergamo**

# **REGOLAMENTO COMUNALE**

## **per l'istituzione e la disciplina della**

# **Commissione del paesaggio**

ai sensi dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12

**Approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale  
N°31 del 22/06/2009 e N°38 del 14/07/2009**

## **INDICE:**

ARTICOLO 1 - FINALITA'

ARTICOLO 2 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO 3 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO 4 – INCOMPATIBILITA' DEL RUOLO DI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO 5 - NOMINA DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO 6 - CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO 7 - QUORUM STRUTTURALE E FUNZIONALE

ARTICOLO 8 - ATTIVITA' DI SUPPORTO DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO 9 - ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE

ARTICOLO 10 - FUNZIONAMENTO

ARTICOLO 11- INDENNITA'

ARTICOLO 12- DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI SUOI  
COMPONENTI

## **ARTICOLO 1 – FINALITA**

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione del paesaggio del Comune di Mozzo ai sensi dell'articolo 81 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.
2. La Commissione è l'organo tecnico-scientifico che esprime pareri obbligatori, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune di Mozzo.  
Tale parere costituisce elemento di valutazione paesaggistica delle trasformazioni proposte avente natura ed effetti diversi e separati rispetto alla valutazione edilizia urbanistica delle trasformazioni medesime.
3. Scopo della predetta commissione è quello di esprimere pareri propedeutici alla tutela della struttura fisico – morfologica e naturale del territorio, nonché del suo patrimonio storico culturale e delle strutture relazionali che connettono tutti questi elementi in realtà complesse di valore estetico culturale, specificatamente vincolato, direttamente o indirettamente, ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.

## **ARTICOLO 2 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE**

La Commissione del paesaggio, ai sensi dell'articolo 80, comma 1 e 4 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, è competente ad esprimere pareri in merito:

- al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004;
- all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146, 159 e 167 del D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione di quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5, dell'art. 80 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12;
- agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli art. 167 e 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni;
- all'espressione di pareri di cui all'art. 32 della Legge n. 47 del 28 febbraio 1985;
- in tutti i casi in cui il parere sia richiesto per progetti relativi a immobili vincolati direttamente o indirettamente, ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., nonché per le opere idrauliche, anche realizzate dall'ente di rilevanza paesaggistica e ambientale;
- in tutti i casi in cui il parere è richiesto dal Sindaco, dalla Giunta, dal Consiglio Comunale o dal responsabile dell'ufficio Tecnico.

La commissione si esprime sul valore funzionale e formale dell'opera progettata e sulla validità del rapporto tra l'opera progettata ed il contesto urbano e territoriale; tutto ciò facendo salvo il principio della libertà dell'espressione artistica.

La commissione può indicare tutte le modifiche e/o integrazioni progettuali ritenute utili per la tutela dell'immobile indicando quelle modificazioni le quali valgano a ottenere che movimenti e valori di masse, effetti di chiaro scuro, importanza e distribuzione di elementi decorativi, rapporti di colore, armonizzino le nuove o rinnovate costruzioni con l'ambiente in cui esse debbano sorgere.

La commissione può anche proporre degli adempimenti particolareggiati sulla vegetazione da introdurre come elemento sussidiario dell'architettura.

La Commissione del paesaggio esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio, valutando gli interventi preposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato e tenuto conto del Piano Paesistico regionale e dei criteri regionali.

La commissione dovrà prendere in attenta considerazione anche gli aspetti compositivi e le caratteristiche architettoniche e metriche dei singoli interventi, analizzandone l'impianto tipo – morfologico, i rapporti pieni vuoti, i caratteri decorativi nonché la percepibilità dell'intero organismo architettonico, delle facciate, delle cortine edilizie, degli spazi di uso pubblico, con particolare attenzione ai rapporti con l'edificato e con il territorio contiguo o prospiciente.

La Commissione è altresì competente ai sensi dell'art. 16 del vigente Regolamento Comunale per la Pubblicità ad emettere specifico parere su tutti gli impianti pubblicitari di particolare impatto visivo ed ambientale sul territorio comunale.

### **ARTICOLO 3 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione è composta da **3 (tre)** soggetti, esterni all'ente, in possesso di diploma universitario o di laurea, aventi particolare e qualificata esperienza quinquennale in una o più materie attinenti l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali e che abbiano maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'ente locale.
2. Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, almeno quinquennale, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.
3. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizioni in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.
4. La Commissione potrà essere successivamente integrata di massimo 2 (due) ulteriori membri che abbiano una qualificata esperienza e adeguati titoli di studio sempre nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.
5. Ai lavori della Commissione possono partecipare gli istruttori della pratica e i funzionari dei settori che hanno competenza nelle materie indicate all'art. 2 solo se richiesto e senza diritto di voto.

### **ARTICOLO 4 – INCOMPATIBILITA' DEL RUOLO DI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE**

1. Fatte salve le norme statali o regionali vigenti in materia di incompatibilità, il ruolo di componenti della Commissione del paesaggio è incompatibile con il ruolo di Sindaco, assessore, consigliere del medesimo comune, o amministratore di aziende o società o componente di consorzi in cui il Comune partecipi con quote o azioni.
2. I componenti della Commissione non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia o di Commissioni comunali operanti nel settore Territorio, devono altresì astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quinto grado.
3. Per i componenti della commissione valgono altresì le incompatibilità previste dall'art. 58 comma 1 del D.Lgs 267/2000, ai sensi e per gli effetti del comma 3 del citato articolo.
4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai commi precedenti è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

### **ARTICOLO 5 - NOMINA DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione, di cui all'articolo precedente, è nominata dalla Giunta Comunale, sentito il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, previa comparazione dei curricula presentati dagli interessati a seguito di pubblicazione all'albo pretorio comunale di apposito avviso.
2. La Giunta Comunale, contestualmente alla nomina dei componenti la Commissione, ne designa il Presidente, il vicepresidente e il segretario.

3. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati rispetto a quanto previsto nei criteri stabiliti nell'art. 3 e dei casi di incompatibilità previsti dall'art. 4.
4. La Commissione è operativa dal momento della nomina dei componenti.

#### **ARTICOLO 6 - CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione è convocata dall'apposita *Struttura Tecnica* nominata dall'ente.
2. L'invio della convocazione è effettuato almeno cinque giorni prima della seduta, a mezzo posta, telegramma, telefax o posta elettronica.
3. Il termine di cui al precedente comma 2 può essere ridotto in casi d'urgenza e, comunque, non può essere inferiore a tre giorni.
4. L'ordine del giorno deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare.

#### **ARTICOLO 7 - QUORUM STRUTTURALE E FUNZIONALE**

1. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza di almeno metà dei componenti effettivamente nominati.
2. La Commissione esprime il parere obbligatorio a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Nel caso di astensione di tutti i componenti della Commissione, il provvedimento finale terrà conto del solo parere derivante dalle risultanze dell'istruttoria tecnica effettuata dal Settore competente.
3. I componenti della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quinto grado. Per interessi si intende anche quelli connessi a ricorsi contro l'Amministrazione comunale, processi di natura amministrativa o penale pendenti, rapporti di dipendenza e/o collaborazione professionale, continuativa o temporanea con i proprietari, progettisti, enti, aziende o comunque con soggetti interessati direttamente al progetto in esame.
4. Per i casi sopraccitati vale l'obbligo di dichiarazione preventiva da parte del componente alla Commissione del caso di astensione.
5. L'allontanamento deve risultare dal verbale della seduta. Nel caso in cui, provata la causa di allontanamento, il membro rifiuti di allontanarsi dalla seduta, la Commissione del Paesaggio deve pronunciare la ricasazione facendola risultare dal verbale; il Presidente sospende la seduta ed il membro ricasato decade dalla carica. Analoga sanzione colpisce il membro che partecipi senza avvertire dell'esistenza di cause di allontanamento che lo riguardano. In tal caso le deliberazioni vengono annullate dal presidente, appena conosciuto l'impedimento; ove sussistono elementi di reato il Presidente deve farne rapporto agli organi competenti perché accertino eventuali responsabilità penali.

#### **ARTICOLO 8 - ATTIVITA' DI SUPPORTO DELLA COMMISSIONE**

1. Le funzioni di supporto della Commissione saranno garantite dall'apposita *Struttura Tecnica* istituita dall'ente, che procede all'invio delle convocazioni delle sedute e predispone la documentazione da allegare all'ordine del giorno e la pone a disposizione dei componenti almeno tre giorni prima della seduta relativa.

#### **ARTICOLO 9 - ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE**

1. La *Struttura Tecnica* istituita dall'ente istruisce la pratica in tempi utili affinché il rilascio dell'autorizzazione avvenga nei termini di legge e tenuto conto di quanto previsto agli art. 6 e 10 del presente regolamento.

2. In relazione alle diverse fattispecie oggetto di autorizzazione, la documentazione da presentare è quella messa a disposizione dall'ente e redatta in conformità alle normative vigenti in materia.

#### **ARTICOLO 10 – FUNZIONAMENTO**

1. La Commissione del paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso necessiti di un supplemento istruttorio, non oltre i quindici giorni successivi.
2. La Commissione ha la facoltà di richiedere la partecipazione di tecnici esperti in relazione alle specifiche tematiche oggetto di parere. Tali tecnici non hanno diritto di voto.
3. La Commissione si riunisce nella sede municipale e preferibilmente durante l'orario di lavoro dei dipendenti.
4. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale a cura del Segretario, che deve contenere la data, il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.
5. Il verbale è sottoscritto da tutti i membri presenti della Commissione ivi compreso il segretario e viene conservato agli atti dell'ufficio tecnico.
6. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

#### **ARTICOLO 11 - INDENNITA'**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004, per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso.
2. A titolo di rimborso spese, può essere riconosciuto agli stessi un'indennità forfetaria stabilita dalla Giunta Comunale in sede di nomina.

#### **ARTICOLO 12 - DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI SUOI COMPONENTI**

1. La Commissione rimane in carica per tutta la durata del mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata e comunque sino alla nomina della nuova Commissione.
2. I componenti della Commissione sono dichiarati decaduti qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Commissione.
3. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, si provvederà alla sua sostituzione secondo le procedure di cui all'art. 5.